



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 31 - 6 AGOSTO 2025

Sommario

Atti parte 2

GIUNTA REGIONALE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 453 del 15.07.2025

ACCREDITAMENTO EX ART. 12 L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II. DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, L. N. 833/1978 SITO IN CHIETI, VIA PORTA MONACISCA N. 3, DELLA FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS

Deliberazione n. 454 del 15.07.2025

ACCREDITAMENTO EX ART. 12 L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II. DELL'AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA - FKT E DELL'AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI SITI IN VASTO (CH), DELLA SOCIETÀ POLIAMBULATORIO SAN GIUSEPPE SRL

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

Avvisi

Avviso di pubblicazione

Pratica PE/D/4111. Ditta individuale MAJEED ISHTIAQ Domanda per il rilascio della concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n. 1 pozzo ubicato nel Comune di Collecervino (PE) in Via Italia 131. AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).

Avviso di pubblicazione

Domanda per il rilascio di concessione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo, da un pozzo sito nel Comune di Avezzano (AQ). Ditta Viscogliosi Vincenzo

Avviso di pubblicazione

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO: area demaniale, ad uso Agricolo, sita in sponda Sinistra del Fiume Treste in agro del Comune di Cupello (CH). Pratica n° CH/C/515. Ditta richiedente: (..omissis..)

REGIONE ABRUZZO - DPG - DIPARTIMENTO SOCIALE – ENTI LOCALI -

CULTURA

Determinazioni

Determinazione n. DPG022/191 del 25 luglio 2025

L.R. n. 38/2004 art. 17, comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/2005 e L.R. n. 7/2016. Cooperativa sociale denominata "CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INFANZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede legale in Viale Regina Elena n. 245/247 – 62123 PESCARA – C.F. 02363620697. Iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi - Sezione "A".

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE ABRUZZO

Avvisi

Avviso

Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 55/2016 e Delibera CIPE 31/2018. OPERE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO IDROGRAFICO DEL FINO-TAVO-SALINE, LUNGO IL FIUME SALINE, NEL COMUNE DI MONTESILVANO. LOTTO 1 – ARGINI. Approvazione del progetto definitivo (Stralcio 1 + Stralcio 2) ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) ed e) e commi 4 e 7 del D.Lgs. 50/2016 con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE

Atti e documenti

Decreto congiunto del 28.07.2025 n. 5 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

Criteri per la concessione degli incrementi straordinari di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111 e ss. mm. e ii.

MYT RENEWABLES CONNECTION S.R.L. – GRUPPO METLEN ENERGY & METALS S.A.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

Procedura abilitativa semplificata (P.A.S. - Art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28) per la costruzione ed esercizio IMPIANTO AGRIVOLTAICO CON POTENZA NOMINALE PARI A 5.527,20 kWp e potenza di immissione 5.000,00 kW, e opere di connessione (cod. rintracciabilità 407460054)



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI**

DGR n. 453 del 15/07/2025

OGGETTO: ACCREDITAMENTO EX ART. 12 L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II. DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, L. N. 833/1978 SITO IN CHIETI, VIA PORTA MONACISCA N. 3, DELLA FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 15/07/2025

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	ASSENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 Ufficio Autorizzazione, Accreditamento Istituzionale

OGGETTO: ACCREDITAMENTO EX ART. 12 L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II. DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, L. N. 833/1978 SITO IN CHIETI, VIA PORTA MONACISCA N. 3, DELLA FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private;
- la LRA 31/07/2007, n. 32 e ss.mm.ii., recante *“Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”*;
- la LRA n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 *“Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento”* e 2.3 *“Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accreditamento (O.R.A.)”* le quali definiscono le funzioni dell'O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'accreditamento (C.C.R.A.);

RICHIAMATI:

- la DGR n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;
- il DCA n. 53 del 21.07.2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (CCRA), modificata dal DCA n. 39 del 07.07.2010 e dal DCA n. 1 del 31.01.2011 di modifica anche del predetto DCA 39/2010;
- il DCA n. 79 del 22.12.2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (GERA);

ATTESO che con LRA n. 19/2018 è stato introdotto, nella LRA 32/2007, l'articolo 12-bis *“Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)”* che prevede la costituzione presso l'Agenzia Sanitaria Regionale del nuovo organismo *“OTA”* e che con DGR n. 83 del 22.02.2021 (*“Documento Tecnico concernente la nuova ‘Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – Accreditamento e Qualità’. Approvazione”*) è stata approvata la disciplina per il relativo funzionamento in sostituzione della precedente DGR n. 596/2018;

VISTE:

- la LRA 25 gennaio 2024, n. 4 *“Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)”* che, all'art. 26, comma 32, ha modificato la LRA 32/2007 e s.m.i., con efficacia dal 01.01.2024;
- la LRA 9 dicembre 2024, n. 24 *“Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria”* che, al Capo I, articolo 7, ha apportato ulteriori modifiche alla LRA 32/2007 e s.m.i., con entrata in vigore dal 12.12.2024;

VISTA la DGR 630 del 03.11.2017 *“Riconversione della rete regionale – residenziale e semiresidenziale – Aree Disabilità, Riabilitazione e Dipendenze Patologiche. Fondazione Piccola Opera Charitas: Approvazione definitiva riconversioni strutture di Chieti e di Giulianova”*;

CONSIDERATO che nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 12 della LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. il legale rappresentante del Centro di Riabilitazione sito in Chieti, Via Porta Monacisca n. 3, di proprietà della Fondazione Piccola Opera Charitas, ha presentato istanza di accreditamento definitivo in quanto accreditata predefinitivamente ai sensi della DGR n. 893/1997;

PRESO ATTO dell'autorizzazione n. 67797 del 08.10.2024 rilasciata dal Comune di Chieti alla struttura di riabilitazione della Fondazione Piccola Opera Charitas, sita in Chieti, Via Porta Monacisca n. 3, *«per l'erogazione di prestazioni sanitarie ex art. 26 della L. 833/78 [...] in regime “residenziale di riabilitazione estensiva”, per una dotazione di n. 8 posti letto e semiresidenziale (15) [...]»*;

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. n. RA/0419471/24 del 29.10.2024 con la quale il Dipartimento di Prevenzione della ASL 02 Lanciano, Vasto, Chieti ha comunicato che *«Al momento del sopralluogo del 04.06.2024, è stata accertata la sospensione dell'attività di prestazioni riabilitative in regime residenziale con dotazione di n. 8 posti letto [...]»*;

CONSIDERATO che i contenuti della predetta comunicazione Aziendale sono stati evidenziati alla Segreteria Tecnica dell'OTA con nota del Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali – DPF018 Prot. n. RA/0421937/24 del 31.10.2024, in sede di trasmissione della documentazione relativa alla domanda di accreditamento definitivo della struttura riabilitativa in Chieti della Fondazione Piccola Opera Charitas;

PRESO ATTO del parere tecnico rilasciato dall'ASR con Prot. n. 312 del 11.04.2025 (acquisito in pari data con Prot. RA/0154504/25) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente per il rilascio, in favore della Fondazione Piccola Opera Charitas, dell'accreditamento definitivo della struttura riabilitativa (ex art. 26, L. 833/1978) sita in Chieti, via Porta Monacisca n. 3, per n. 15 trattamenti giornalieri di: 4.1.3 Strutture semiresidenziali di riabilitazione (semiresidenza disabili), relativamente alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

4. STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE

4.1 RESIDENZIALITÀ E SEMIRESIDENZIALITÀ PER DISABILI

4.1.3 STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DI RIABILITAZIONE

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 26, comma 32, LRA n. 4 del 15.01.2024, *“L'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal Bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accreditamento è rinnovato dalla Giunta Regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità*

stabilite dalla Giunta Regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accreditamento condotte dall'Organismo Tecnicamente Accreditante di cui all'art. 12 bis. In caso di esito negativo, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'accreditamento.”;

- ai sensi dell'art. 7, LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente Accreditante;

STABILITO che il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della Fondazione Piccola Opera Charitas con sede legale in Giulianova (TE), Via Ruetta Scarafoni n. 3, e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità attesta che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la LRA 14.09.1999, n. 77 recante *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* e successive modificazione ed integrazioni;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della LRA 77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. DI PRENDERE ATTO dell'autorizzazione n. 67797 del 08.10.2024 rilasciata dal Comune di Chieti alla struttura di riabilitazione della Fondazione Piccola Opera Charitas, sita in Chieti, Via Porta Monacisca n. 3, *«per l'erogazione di prestazioni sanitarie ex art. 26 della L. 833/78 [...] in regime “residenziale di riabilitazione estensiva”, per una dotazione di n. 8 posti letto e semiresidenziale (15) [...]»*;

2. DI PRENDERE ATTO della nota acquisita al prot. n. RA/0419471/24 del 29.10.2024 con la quale il Dipartimento di Prevenzione della ASL 02 Lanciano, Vasto, Chieti ha comunicato che *«Al momento del sopralluogo del 04.06.2024, è stata accertata la sospensione dell'attività di prestazioni riabilitative in regime residenziale con dotazione di n. 8 posti letto [...]»*;

3. DI PRENDERE ATTO del parere tecnico rilasciato dall'ASR con Prot. n. 312 del 11.04.2025 (acquisito in pari data con Prot. RA/0154504/25) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente per il rilascio, in favore della Fondazione Piccola Opera Charitas, dell'accreditamento definitivo della struttura riabilitativa (ex art. 26, L. 833/1978) sita in Chieti, via Porta Monacisca n. 3, per n. 15 trattamenti giornalieri di: 4.1.3 Strutture semiresidenziali di riabilitazione (semiresidenza disabili), relativamente alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO**2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)****4. STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE****4.1 RESIDENZIALITÀ E SEMIRESIDENZIALITÀ PER DISABILI****4.1.3 STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DI RIABILITAZIONE**

4. DI RILASCIARE, in favore della Fondazione Piccola Opera Charitas, l'accreditamento definitivo della struttura riabilitativa ubicata in Chieti, via Porta Monacisca, n. 3, per n. 15 trattamenti giornalieri di: 4.1.3 Strutture semiresidenziali di riabilitazione (semiresidenza disabili);

5. DI PRECISARE che:

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 26, comma 32, LRA n. 4 del 15.01.2024, *“L'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal Bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accreditamento è rinnovato dalla Giunta Regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accreditamento condotte dall'Organismo Tecnicamente Accreditante di cui all'art. 12 bis. In caso di esito negativo, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'accreditamento.”*;
- ai sensi dell'art. 7, LRA n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente Accreditante;

6. DI PRECISARE altresì che l'accreditamento di cui al presente provvedimento non comporta obbligo per l'Amministrazione alla contrattazione con l'erogatore in questione, in quanto l'attribuzione del tetto di spesa richiede che si tenga conto della programmazione economica e dei vincoli che ne possono derivare;

7. DI DARE ATTO che dalla presente Deliberazione non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

8. DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della Fondazione Piccola Opera Charitas con sede legale in Giulianova (TE), Via Ruetta Scarafoni n. 3, e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

9. DI DEMANDARE al Servizio competente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Pierpaolo Filograsso
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: ALL. 1 - POC Chieti.pdf

Impronta B581896C312AE69B40DDADAE6F17A5F047D1A077113E22FD27C54BCEF14B4EBC

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA****DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 15/07/2025 17:52:50
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 15/07/2025 19:26:49
Nr. di serie certificato: 944479494590345665

Allegati per Deliberazione n. 453 del 15.07.2025

Nota ASR Abruzzo, prot. n. 312 del 11.04.2025

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-08-01/all-1-poc-chieti.pdf>

Hash: bcf13fa1e3beeb8db8be0a3dd0433c40



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 454 del 15/07/2025

OGGETTO: ACCREDITAMENTO EX ART. 12 L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II. DELL'AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA - FKT E DELL'AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI SITI IN VASTO (CH), DELLA SOCIETÀ POLIAMBULATORIO SAN GIUSEPPE SRL



DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	15/07/2025	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	ASSENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 Ufficio Autorizzazione, Accreditamento Istituzionale

OGGETTO: ACCREDITAMENTO EX ART. 12 L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II. DELL'AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA - FKT E DELL'AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI SITI IN VASTO (CH), DELLA SOCIETÀ POLIAMBULATORIO SAN GIUSEPPE SRL

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private;
- la L.R. 31/07/2007, n. 32 e ss.mm.ii., recante *“Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”*;
- la L.R. n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 *“Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento”* e 2.3 *“Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accreditamento (O.R.A.)”* le quali definiscono le funzioni dell'O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'accreditamento (C.C.R.A.);

RICHIAMATI:

- la DGR n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;
- il DCA n. 53 del 21.07.2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (CCRA), modificata dal DCA n. 39 del 07.07.2010 e dal DCA n. 1 del 31.01.2011 di modifica anche del predetto DCA 39/2010;
- il DCA n. 79 del 22.12.2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (GERA);

ATTESO che con LRA n. 19/2018 è stato introdotto, nella LRA 32/2007, l'articolo 12-bis *“Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)”* che prevede la costituzione presso l'Agenzia Sanitaria Regionale del nuovo organismo *“OTA”* e che con DGR n. 83 del 22.02.2021 (*“Documento Tecnico concernente la nuova ‘Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – Accreditamento e Qualità’. Approvazione”*) è stata approvata la disciplina per il relativo funzionamento in sostituzione della precedente DGR n. 596/2018;

VISTE:

- la LRA 25 gennaio 2024, n. 4 *“Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)”* che, all'art. 26, comma 32, ha modificato la LRA 32/2007 e s.m.i., con efficacia dal 01.01.2024;
- la LRA 9 dicembre 2024, n. 24 *“Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria”* che, al Capo I, articolo 7, ha apportato ulteriori modifiche alla LRA 32/2007 e s.m.i., con entrata in vigore dal 12.12.2024;

CONSIDERATO che nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 12 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. il legale rappresentante della società Poliambulatorio San Giuseppe s.r.l., con sede legale

in Vasto (CH), Via Madonna dell'Asilo n. 111, ha presentato domanda di accreditamento definitivo per Ambulatorio di diagnostica per Immagini e per Ambulatorio di Riabilitazione Fisica FKT;

PRESO ATTO delle autorizzazioni comunali all'esercizio rilasciate alla società Poliambulatorio San Giuseppe s.r.l. dal Comune di Vasto (CH) con i seguenti provvedimenti:

- n. 1/2014 del 04/02/2014, per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali di Diagnostica per Immagini presso la struttura sita in via Madonna dell'Asilo 111, Vasto (CH);
- n. 2/2016 del 14/04/2016, per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali di Riabilitazione (Stabilimento di fisiochinesiterapia) presso la struttura sita in via G. Cesare 16/a, Vasto (CH), a seguito di autorizzazione comunale al trasferimento dai locali siti in via Madonna dell'Asilo 111 a quelli siti in via G. Cesare n. 16/a con provvedimento n. 2/2014 del 04/02/2014;

DATO ATTO che il Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali – DPF018 del Dipartimento Sanità con Nota Prot. n. RA/0272823/24 del 02.07.2024 ha trasmesso alla Segreteria Tecnica dell'O.T.A. presso l'Agenzia Sanitaria Regionale, la documentazione relativa alla domanda di accreditamento ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 32/2007;

PRESO ATTO del parere tecnico rilasciato dall'ASR con Prot. n. 380 del 14.05.2025 (acquisito internamente in pari data con Prot. n. RA/0199825/25), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente per il rilascio, in favore della società Poliambulatorio San Giuseppe SRL, dell'accreditamento definitivo dell'Ambulatorio di Riabilitazione Fisica FKT, con sede operativa in Vasto (CH), via Giulio Cesare n. 16/a e dell'Ambulatorio di Diagnostica per Immagini con sede operativa in Vasto (CH), Via Madonna dell'Asilo n. 111, con specifico riferimento ai requisiti A delle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI
 - 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE
2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO
 - 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)
5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI
 - 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
 - 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA (FKT)

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 26, comma 32, L.R. n. 4 del 15.01.2024, *“L'accREDITamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal Bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accREDITamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accREDITamento è rinnovato dalla Giunta Regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accREDITamento condotte dall'Organismo Tecnicamente AccREDITante di cui all'art. 12 bis. In caso di esito negativo, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'accREDITamento.”*;
- ai sensi dell'art. 7, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accREDITamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente AccREDITante;

STABILITO che il presente provvedimento sarà notificato al rappresentante legale della società Poliambulatorio San Giuseppe SRL con sede legale in Vasto (CH) e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità attesta che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante *"Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo"* e successive modificazione ed integrazioni;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della L.R.77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. **DI PRENDERE ATTO** delle autorizzazioni comunali all'esercizio rilasciate alla società Poliambulatorio San Giuseppe s.r.l. dal Comune di Vasto (CH) con i seguenti provvedimenti:
 - n. 1/2014 del 04/02/2014, per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali di Diagnostica per Immagini presso la struttura sita in via Madonna dell'Asilo 111, Vasto (CH);
 - n. 2/2016 del 14/04/2016, per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali di Riabilitazione (Stabilimento di fisiochinesiterapia) presso la struttura sita in via G. Cesare 16/a, Vasto (CH), a seguito di autorizzazione comunale al trasferimento dai locali siti in via Madonna dell'Asilo 111 a quelli siti in via G. Cesare n. 16/a con provvedimento n. 2/2014 del 04/02/2014;
2. **DI PRENDERE ATTO** del parere tecnico rilasciato dall'ASR con Prot. n. 380 del 14.05.2025 (acquisito internamente in pari data con Prot. n. RA/0199825/25), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l'Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle verifiche condotte dall'OTA e alle decisioni assunte dal C.C.R.A., si è espressa positivamente per il rilascio, in favore della società Poliambulatorio San Giuseppe SRL, dell'accREDITAMENTO definitivo dell'Ambulatorio di Riabilitazione Fisica FKT, con sede operativa in Vasto (CH), via Giulio Cesare n. 16/a e dell'Ambulatorio di Diagnostica per Immagini con sede operativa in Vasto (CH), Via Madonna dell'Asilo n. 111, con specifico riferimento ai requisiti A delle seguenti parti del Manuale di AccREDITamento:
 1. DIRITTI DEI PAZIENTI
 - 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE
 2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO
 - 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)
 5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI
 - 5.6 AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
 - 5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA (FKT)
3. **DI RILASCIARE**, a favore della società Poliambulatorio San Giuseppe SRL, con sede legale in Vasto (CH), l'accREDITamento definitivo per l'Ambulatorio di Riabilitazione Fisica - FKT con

sede in Vasto (CH), via Giulio Cesare n. 16/a e per l'Ambulatorio di Diagnostica per Immagini con sede in Vasto (CH), Via Madonna dell'Asilo n. 111;

4. DI PRECISARE che:

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 26, comma 32, L.R. n. 4 del 15.01.2024, *“L'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal Bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accreditamento è rinnovato dalla Giunta Regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accreditamento condotte dall'Organismo Tecnicamente Accreditante di cui all'art. 12 bis. In caso di esito negativo, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'accreditamento.”*;
- ai sensi dell'art. 7, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente Accreditante;

5. DI PRECISARE, altresì, che l'accreditamento di cui al presente provvedimento non comporta obbligo per l'Amministrazione alla contrattazione con l'erogatore, in quanto l'attribuzione del tetto di spesa richiede che si tenga conto della programmazione economica e dei vincoli che ne possono derivare;

6. DI DARE ATTO che dalla presente Deliberazione non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

7. DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà notificato al rappresentante legale della Società Poliambulatorio San Giuseppe s.r.l. con sede legale in Vasto (CH), e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

8. DI DEMANDARE al Servizio competente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Pierpaolo Filograsso
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Ludovica Palomba
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: poliambulatorio san giuseppe.pdf

Impronta 892DE4C04B858EE99A86D29855773D47B6BA759F4E514F83008D274CEEFC80F9

**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 15/07/2025 17:52:27
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 15/07/2025 19:26:21
Nr. di serie certificato: 944479494590345665

Allegati per Deliberazione n. 454 del 15.07.2025

Nota ASR Abruzzo, prot. n. 380 del 14.05.2025

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-08-01/poliambulatorio-san-giuseppe.pdf>

Hash: e0a11d699d6f4a057d3f080d5d8bfbc1

**GIUNTA REGIONALE****DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI****DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA**

UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI

Via Catullo 2 - 65127 Pescara - C.F. 80003170661 - ☎ 085.9181101

PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO:**Pratica PE/D/4111. Ditta individuale MAJEED ISHTIAQ**

Domanda per il rilascio della concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n. 1 pozzo ubicato nel Comune di Collecorvino (PE) in Via Italia 131.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 14, c. 1 del Decreto n.2/Reg./2023 recante "*Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica*" (BURA 18 agosto 2023, n. 130 Speciale),

DISPONE

la pubblicazione del presente Avviso, corredato dalle seguenti informazioni:

- a) **Autorità concedente:** Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Demanio Idrico e Fluviale DPC017. PEC: dpc017@pec.regione.abruzzo.it.
Oggetto del procedimento: Domanda per il rilascio della concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n. 1 pozzo ubicato nel Comune di Collecorvino (PE) in Via Italia 131.
- b) **Servizio procedente:** Servizio Genio Civile di Pescara DPE015, Via Catullo n. 2, 65127 Pescara, PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it; Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Genio Civile di Pescara: dpe015@regione.abruzzo.it.
- c) **Dati identificativi del richiedente:** Ditta individuale MAJEED ISHTIAQ.
- d) **Data di presentazione della domanda:** acquisita al prot. RA/0228149/25 del 30/05/2025.
- e) **Portata massima e media di acqua richiesta:** max 1,66 l/s; med 0,063 l/s; volume 2.000 mc/anno;
 - f) **Luogo di presa:** Comune di Collecorvino; lat. 42.444929 – lon. 14.049312.
- g) **Quantità e luogo dell'eventuale restituzione:** non è prevista la restituzione.
- h) **Uso della risorsa idrica:** autolavaggio (art. 6 Decreto n. 2/Reg./2023).
- i) **Luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati** ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico e le modalità telematiche per accedere al fascicolo informatico: Servizio Genio Civile di Pescara – DPE015, Via Catullo n. 2, 65127 Pescara, domanda e allegati consultabili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, ovvero consultabile telematicamente previa richiesta alla PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it (secondo le modalità previste dall'Art. 14, c. 5 del Decreto n.2/Reg./2023).
- j) **Termini e modalità per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali:** Eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito alla domanda pubblicata potranno essere trasmesse, **entro e non oltre 60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T. Ai fini dell'ammissione in concorrenza di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle presentate entro il termine di **30 (trenta) giorni** dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T., comprese le domande pervenute antecedentemente alla

**GIUNTA REGIONALE****DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI****DPE 015 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA***UFFICIO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI*

Via Catullo 2 - 65127 Pescara - C.F. 80003170661 - ☎ 085.9181101

PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it

pubblicazione del medesimo avviso. Le osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali dovranno pervenire in forma scritta al Servizio Genio Civile di Pescara DPE015, all'indirizzo PEC: dpe015@pec.regione.abruzzo.it.

- k) **Giorno e luogo della visita locale di istruttoria:** La visita locale di istruttoria di cui all'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria; nel caso di ammissione di domande concorrenti e/o di presentazione di osservazioni e/o opposizioni trova applicazione quanto disposto dall'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023.
- l) **Data entro la quale deve concludersi il procedimento:** Il procedimento si concluderà entro i termini di cui all'art. 40 del Regolamento di cui al Decreto 2/Reg./2023. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al TSAP ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

L'Istruttore

Arch. Valeria Paolucci

[Firmato elettronicamente]

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Mario Antonio Cerasoli

[Firmato elettronicamente]

Il Dirigente del Servizio

Ing. Marcello D'Alberto

[Firmato digitalmente]



GIUNTA REGIONALE

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE e TRASPORTI
DPE016 - SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA
UFFICIO DEMANIO IDRICO INVASI E SBARRAMENTI
[Pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe016@pec.regione.abruzzo.it)

Domanda per il rilascio di concessione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo, da un pozzo sito nel Comune di Avezzano (AQ).

Ditta Viscogliosi Vincenzo

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

In data 11/06/2025 con prot. n. 244214, e successive integrazioni, la ditta Viscogliosi Vincenzo, ha presentato domanda intesa ad ottenere la concessione per derivare acque sotterranee ad uso irriguo da n. 1 pozzo individuato catastalmente al foglio n. 62, particella n. 1369 nel Comune di Avezzano (AQ).

Le coordinate del punto di prelievo sono: Lat. 41° 59' 49.01" N, Long.: 13° 28' 12.01" E, con una portata massima di 8,0 l/s, una portata media di 0,24 l/s, per un volume di prelievo annuo di 7'400 m³.

Ai sensi dell'art.4 del Regolamento n.2/Reg. del 17/08/2023, l'Autorità concedente è il Servizio Demanio Idrico e Fluviale DPC017 – PEC: dpc017@pec.regione.abruzzo.it; Servizio procedente è il Servizio del Genio Civile di L'Aquila, via Salaria Antica Est n. 27/F, 67100 L'AQUILA, PEC: dpe016@pec.regione.abruzzo.it.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Elena Colimberti.

La visita locale d'istruttoria, di cui all'art.17 del Decreto n.2/Reg. del 17/08/2023, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria.

Ai sensi del Decreto n. 2/Reg. del 17/08/2023, art. 40, il termine per la conclusione del procedimento è di 240 giorni.

Il presente Avviso sarà pubblicato per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi sul sito internet della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), sul BURAT e sull'Albo Pretorio del Comune di Avezzano.

Ai fini dell'ammissione in concorrenza di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle presentate entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T..

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T., il progetto è reso consultabile da qualunque lo richieda al Servizio procedente, tramite richiesta di link alla mail dpe016@regione.abruzzo.it.

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T..

Il Dirigente del Servizio Procedente

Dott. Ing. Gianluca Dionisi



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI - DPE017*Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti*

Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti - Tel. n. 0871/63612

C.F. 80003170661 – Pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it

Chieti, lì data protocollo

Protocollo: *vedi piè di pagina*Pratica n° **CH/C/515**

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO
DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO
AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Ditta richiedente: (..omissis..)

IL DIRIGENTE:**VISTI:**

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, “Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali”;
- la Circolare Direttoriale 13 maggio 2003 n. 6006, “Gestione del Demanio idrico di cui all’art. 86 del Decreto Legislativo 112/1998, modalità di introito dei proventi derivanti dall’uso del Demanio idrico e destinazione d’uso su appositi capitoli di entrata”;
- la L.R. 8 febbraio 2005 n. 6, “Disposizione finanziaria per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo”;
- la nota 2123 PA 5/10 in data 3 marzo 2010 della SE-AVVOCATURA REGIONALE, con la quale conferma l’affidamento di concessioni di beni demaniali con procedure di gara o di evidenza pubblica;
- il pronunciamento del Garante per la Concorrenza del Mercato in data 3 dicembre 2008;
- la Direttiva emanata dalla Regione con Delibera di Giunta n. 342 del 03.05.2010 artt. 1 e 2, riguardante indirizzi per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali, ai sensi del comma 4 dell’art. 92 della L.R. n. 7/03;

- il Decreto n. 1/Reg. del 28/03/22 "Regolamento di attuazione del R.D. n. 523 del 25/07/1904, Legge n. 37 del 05/01/94 e L.R. n. 7/2003 artt. 91, 92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e aree demaniali, e, modifiche al regolamento regionale di cui al Decreto n. 13/08/07 n. 3/Reg.";
- la domanda di rinnovo della concessione dell'area demaniale di pertinenza idraulica sita in sponda Sinistra del Fiume Treste in agro del Comune di Cupello (CH), da adibire ad uso Agricolo, a fronte della part.lla n. 83 del foglio di mappa n. 40, della superficie complessiva di 8800 m², presentata dalla Ditta (..omissis..), acquisita al protocollo unico nr. 0087570/22 del 07/03/2022;

RENDE NOTO

che è intenzione di questa Amministrazione Regionale assegnare in concessione l'area demaniale, ad uso Agricolo, sita in sponda Sinistra del Fiume Treste in agro del Comune di Cupello (CH), della superficie di 8800 m² circa, posta in adiacenza all'area di proprietà della Ditta richiedente individuata al foglio di mappa n. 40, part.lla n. 83, per un periodo di anni 6 (sei), al canone annuo di **€ 204.16 (euro duecentoquattro/16)**, con l'obbligo di osservare le prescrizioni ed i limiti che verranno indicati dall'Amministrazione Regionale nell'atto di concessione definitivo.

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

1. Gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile di Chieti, sito in Via Asinio Herio n. 75, per il periodo di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web della Regione Abruzzo;
2. Per informazioni è possibile contattare il Geom. Angelo Bevilacqua, presso il Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti al numero telefonico 0871075533;

DISPONE

la pubblicazione dell'Avviso di presentazione della domanda per il rinnovo della concessione sopra citata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (BURAT) e sul sito web della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), per la durata di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi;

INVITA

coloro che fossero interessati tra gli aventi diritto di prelazione e/o enti pubblici per finalità di interesse generale a presentare per iscritto, per mezzo di posta certificata all'indirizzo pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it, ovvero, di servizio di posta raccomandata a.r. alla Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile di Chieti, Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti, entro la data di scadenza perentoria fissata sull'avviso pubblicato sul sito web della Regione, la domanda concorrente e/o eventuali osservazioni o opposizioni a tutela dei propri diritti con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell'istruttoria per l'assegnazione dovuta.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Arch. Stefano Suriani

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Vittorio Di Biase



DIPARTIMENTO SOCIALE – ENTI LOCALI - CULTURA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE – DPG022
Ufficio Terzo Settore

DETERMINAZIONE N. DPG022/191

del 25 luglio 2025

OGGETTO: L.R. n. 38/2004 art. 17, comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/2005 e L.R. n. 7/2016. Cooperativa sociale denominata **"CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INFANZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** con sede legale in Viale Regina Elena n. 245/247 – 62123 PESCARA – C.F. 02363620697.
Iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi - Sezione "A".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto

- **che**, con nota del 05/05/2025 pervenuta al protocollo del Servizio "Programmazione sociale" al n. RA/0188158/25 del 07/05/2025, integrata con la documentazione acquisita agli atti dell'Ufficio ai nn. di protocollo RA/0211749/25 del 21/05/2025, RA/0300207/25 del 17/07/2025, RA/0305621/25 del 22/07/2025 e RA/0308135/25 del 23/07/2025, la Cooperativa sociale denominata **"CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INFANZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** con sede legale in Viale Regina Elena n. 245/247 – 62123 PESCARA – C.F. 02363620697, ha presentato istanza di iscrizione alla sezione **"A"** dell'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi;
- **che** il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione sopra menzionata ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione della Cooperativa in oggetto alla sezione **"A"** dell'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi;

2. **iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata **"CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INFANZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** con sede legale in Viale Regina Elena n. 245/247 – 62123 PESCARA, C.F. 02363620697, alla sezione **"A"** dell'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi;

3. **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
4. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore regionale del Dipartimento Sociale – Enti locali - Cultura e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

L'Estensore
Patrizia Nobile
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Salvatore Gizzi
Firmato elettronicamente

Per il Dirigente del Servizio
Avv. Romina Ciaffi
(Assente)
Il Direttore del Dipartimento DPG
Dott. Paolo Costanzi
Firmato digitalmente

Paolo
Costanzi
DIRETTORE
REGIONE
ABRUZZO
25.07.2025
11:41:03
GMT+02:00





**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE ABRUZZO
(Art. 10 D.L. 91/2014 e Art. 7 D.L. 133/2014)**

Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 55/2016 e Delibera CIPE 31/2018. OPERE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO IDROGRAFICO DEL FINO-TAVO-SALINE, LUNGO IL FIUME SALINE, NEL COMUNE DI MONTESILVANO. LOTTO 1 – ARGINI.

Approvazione del progetto definitivo (Stralcio 1 + Stralcio 2) ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) ed e) e commi 4 e 7 del D.Lgs. 50/2016 con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

AVVISO

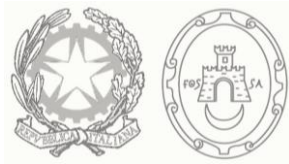
Il Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del Rischio Idrogeologico per la Regione Abruzzo,

RENDE NOTO

che con **Decreto n. 100/SA2 del 28/07/2025** è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione delle "Opere di riduzione del rischio idraulico nel bacino idrografico del Fino-Tavo-Saline, lungo il fiume Saline, nel comune di Montesilvano. Lotto 1 – Argini" ed ai sensi e per gli effetti dell'art 10 commi 5 e 6 del D.L. 91/2014 convertito con L. 116/2014 è stata disposta la localizzazione dell'opera pubblica nello strumento urbanistico dei Comuni di Montesilvano (PE) e Città Sant'Angelo (PE) con effetti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate e dichiarazione di pubblica utilità.

La presente pubblicazione viene effettuata ai sensi dell'art. 43 c. 2 della LR 11/1999.

IL SOGGETTO ATTUATORE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Il dirigente del Servizio Genio Civile di Chieti
(Ing. Vittorio Di Biase)
(firmato digitalmente)



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**



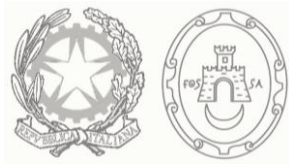
**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

Decreto congiunto del 28/07/2025 n. 5

Criteri per la concessione degli incrementi straordinari di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111 e ss. mm. e ii.

I TITOLARI DEGLI UFFICI SPECIALI

- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la Provincia di L'Aquila e altri Comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009;
- Visto** il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in particolare l'art. 3, comma 1, lettere a) ed e) che prevedono la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di immobili distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;
- Visto** il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, in particolare l'art. 3-ter, comma 1, che ha interpretato l'art. 3, lettere a) ed e) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprietà privata.
- Visto** il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'art. 67-bis, che, al comma 1, stabilisce che lo stato di emergenza dichiarato con D.P.C.M. del 6 aprile 2009 cessa il 31 agosto 2012 nonché l'art. 67-ter che prevede l'istituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere;
- Viste** le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, in quanto compatibili con le disposizioni recate dagli articoli 67-bis, 67-ter, 67-quater e 67-quinquies del citato decreto-legge n. 83 del 2012;
- Visto** l'art. 67-quater del citato decreto-legge n. 83 del 2012 e, in particolare, il comma 9 che prevede l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione delle procedure anche semplificate per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013 Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Richiamati i seguenti decreti:

il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila del 21 gennaio 2013, n. 1 recante la disciplina per il rilascio del contributo secondo metodo parametrico;

il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune dell'Aquila del 28 ottobre 2013, n. 3 recante l'aggiornamento della disciplina per il rilascio del contributo secondo metodo parametrico;

il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 6 febbraio 2014, n. 1, pubblicato sul BURAT n.22 del 21 febbraio 2014 recante la disciplina per il riconoscimento dei contributi privati;

il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 novembre 2016, n. 5, recante la disciplina per il riconoscimento dei contributi negli edifici interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e 2017;

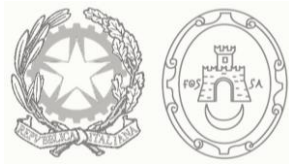
Visto

l'art.13 comma 2 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 che ha disposto, per le pratiche non ammesse, che il danno determinato dagli eventi sismici del 2016, laddove entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile durante gli eventi del 2009, il contributo ulteriore sia richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Richiamato

l'art. 119 del Decreto Rilancio (decreto – legge n. 34/2020), così come modificato dal decreto – legge n. 104/2020 e dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), ed in particolare:

- il comma 1-ter, ai sensi del quale, *“nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 [interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus] spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”*;
- il comma 4-quater, ai sensi del quale, *“nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza”*, il Superbonus per interventi antisismici spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
- il comma 4-ter, ai sensi del quale i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati



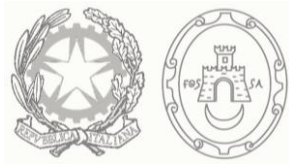
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge n. 189/2016, e di cui al decreto-legge n. 39/2009, a condizione di rinunciare al contributo della ricostruzione. In tal caso, quindi, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione e si parla di "Superbonus rafforzato";

- Richiamato** il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38 recante *"Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"*;
- Richiamato** il Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, successivamente modificato dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, che ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Visto** il Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 111 al comma 1-bis, art. 7 recante: *"Al fine di evitare che la presenza di edifici ancora danneggiati dal sisma possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei comuni abruzzesi e del comune dell'Aquila e di sostenere il completamento del processo di ricostruzione, per le unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate con le risorse destinate alla ricostruzione nel limite di 285 milioni di euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, previa approvazione del CIPESS, su istruttoria della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e su proposta degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

straordinaria, le modalità di calcolo e di autorizzazione dell'incremento straordinario nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.”

Visto e richiamato l'art. 15-bis del decreto-legge 7 maggio 2025 n. 65, convertito in legge 4 luglio 2025, n. 101 che ha sostituito le parole: “*dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila*” con: “*dei comuni abruzzesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77*”.

Visto l'esito della riunione del CIPESS del 23 luglio 2025 con la quale è stata approvata l'assegnazione delle risorse, per una prima somma di 90 milioni di euro, ai fini dell'attuazione del decreto-legge n. 76 del 2024, a copertura dell'incremento straordinario del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico.

Visti e richiamati i *dd.pp.cc.mm.* di nomina dei due Titolari degli Uffici Speciali cui la norma demanda l'adozione di atti regolatori volti a disciplinare i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo e di autorizzazione dell'incremento straordinario nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche;

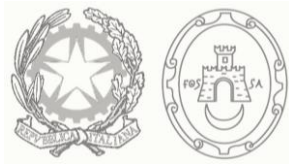
Atteso che

la *ratio* delle citate previsioni risiede nella volontà del legislatore di porre rimedio a tutti quegli interventi rimasti sprovvisti in tutto o in parte della facoltà di dare esecuzione ai progetti di ricostruzione avvalendosi delle misure agevolative di cui agli artt. 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77 del 2020 e ss. mm. e ii.

il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito in legge 11 aprile 2023, n. 38, all'art. 2, comma 3-ter, ha limitato l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura facendo salvi gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39;

la deroga di cui al periodo precedente ha trovato applicazione nel limite di 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 nei territori di cui all'art. 1 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 ivi compreso il Comune dell'Aquila;

con l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67, la predetta deroga veniva estesa prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 dell'art. 1 del d.l. 39 del 2024, potessero trovare applicazione alle spese sostenute in relazione agli interventi sui territori colpiti dal sisma per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore dello stesso dl 39 del 2024 risultasse presentata l'istanza per la concessione di contributi;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Considerato inoltre che,

possono beneficiare sino alla data del 31 dicembre 2025, fatte salve successive proroghe, delle misure dell'agevolazione fiscale di cui agli artt. 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77 del 2020 e ss. mm. e ii. tutti gli interventi di ricostruzione privata di cui all'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativi ad edifici danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009, ubicati nei territori di cui all'art.1 del decreto legge 28 aprile 2009, n.39 convertito in legge 24 giugno 2009, n.77 ivi compreso il Comune dell'Aquila.;

Rilevato pertanto che

risulta necessario adottare criteri di attuazione delle previsioni di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111 e ss. mm. e ii., al fine di disciplinare rimedi volti al completamento e alla corretta esecuzione degli interventi esclusi – in tutto o in parte - dalle predette deroghe, onde evitare che il fermo delle opere o la mancata realizzazione delle stesse determinino pregiudizio per i contesti urbani dei comuni abruzzesi, ivi compreso il comune dell'Aquila;

i predetti criteri sono volti al sostenimento del completamento del processo di ricostruzione; l'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111, fissa il limite di spesa a 285 milioni di euro - a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 – demandando alla preventiva approvazione del CIPESS – la programmazione della spesa:

risulta necessario predisporre una dettagliata proposta istruttoria alla Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

il presente provvedimento costituisce il primo strumento attuativo della norma e pertanto atto di regolazione della cennata proposta di programmazione, demandando a successivi analoghi provvedimenti l'ulteriore programmazione sino a concorrenza e nei limiti dell'importo stanziato;

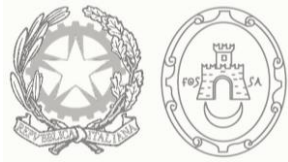
Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DECRETANO

Art. 1

Ambito di applicazione e casi di esclusione

1. Il presente decreto definisce i criteri di attuazione delle previsioni di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111 e ss. mm. e ii., per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativi ad edifici danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009, ubicati nei comuni abruzzesi e nel Comune dell'Aquila per i quali risulti non intervenuta la decadenza dal beneficio in conseguenza del superamento del termine di presentazione delle domande di contributo e risulti avviato o in corso di avvio il procedimento istruttorio volto alla concessione



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

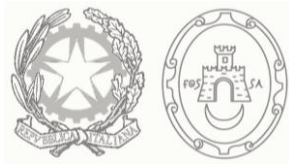
del contributo medesimo.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche e edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli edifici singoli o in forma aggregata per i quali risulti emesso dagli Uffici Speciali un provvedimento di ammissione a contributo, alla data del presente Decreto.
4. Le disposizioni di cui al presente provvedimento trovano applicazione anche relativamente agli interventi, di cui al comma 1, rispetto ai quali i comuni competenti abbiano esercitato i poteri sostitutivi di cui all'art. 67-quater, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
5. Le previsioni di cui al comma 1-bis dell'art. 7 del DL 76/2024 convertito dalla L 111/2024 e ss. mm. e ii., nel caso di mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, non sono oggetto delle presenti disposizioni e verranno disciplinate con successivo atto regolatorio.

Art. 2

Ripartizione delle risorse

1. Con riferimento ai criteri di ripartizione tra gli altri comuni e il Capoluogo, compatibilmente con l'effettivo stato di avanzamento della Ricostruzione, con il numero di istruttorie residue ed in aderenza con quanto evidenziato nella "Relazione tecnica di accompagnamento alla norma" (DL 76/2024 convertito dalla L 111/2024), le risorse stanziare al comma 1-bis dell'art. 7 del DL 76/2024 convertito dalla L 111/2024, per complessivi 285 milioni di euro, sono destinate rispettivamente a L'Aquila ed ai comuni di competenza territoriale dell'USRC, ivi compresi quelli ricadenti nel doppio cratere per i quali la prevalenza del danno sia da ricondurre agli eventi sismici del 2009, nella misura del 30% del plafond a L'Aquila, per complessivi 85 milioni di euro e del 70% ai restanti comuni per complessivi 200 milioni di euro. La disciplina attuativa della programmazione finanziaria è demandata a successivo provvedimento degli USR anche in ragione di quanto disposto all'articolo 1 comma 6 del presente Decreto.
2. L'aliquota di maggiorazione che determina il massimo incremento al contributo al quale è possibile accedere nei casi in cui vi siano spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura è calibrata secondo quanto disciplinato nel dettaglio ai successivi articoli del presente Decreto per le istanze presentate secondo le procedure di cui alle OPCM, di seguito "Vecchia procedura" (L'Aquila e Comuni del Cratere e comuni del fuori Cratere), per le istanze di cui alla Scheda Parametrica parte II (L'Aquila) e per le istanze di cui alla Scheda MIC (Comuni del Cratere).
3. Gli incrementi di cui all'art. 1 commi 1, 4 e 6 del presente Decreto sono riconosciuti sino ad esaurimento dello stanziamento finanziario di cui al Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 coordinato con la legge di



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

conversione 8 agosto 2024, n. 111 al comma 1-bis, art. 7 e ss.mm.ii. (c.d. plafond di 285 mln di euro). Gli Uffici Speciali assicurano un'informazione trasparente sulle rispettive disponibilità finanziarie residue sui propri siti istituzionali.

4. Ferma restando la regolare prosecuzione dell'attività istruttoria, volta alla determinazione dei contributi spettanti e all'emissione dei relativi provvedimenti di ammissione a contributo, l'effettivo utilizzo delle risorse di cui al presente Decreto, è subordinato all'approvazione delle deliberazioni di stanziamento dei fondi in CIPESS.

Art. 3

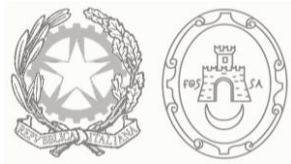
Modalità di calcolo dell'incremento per le istanze di cosiddetta "Vecchia Procedura"

- 1 Per gli aggregati con almeno un esito di inagibilità E e edifici singoli con esito E, nei quali siano previsti interventi di miglioramento sismico, l'incremento dei soli lavori è determinato nella misura di:
 - $70\text{€}/\text{mq} * \text{SL}$dove per SL, si intende la superficie coperta lorda dell'aggregato in esame.
L'incremento ai lavori così determinato è da intendersi come da computarsi in categoria specifica e potrà essere utilizzato per interventi miglioramento sismico o adeguamento energetico in misura ulteriore ai limiti degli interventi di tipo B, al limite di convenienza economico di cui all'OPCM 3881/2010 e ai limiti di cui al DCD 44 del 17/02/2011.
- 2 Per gli aggregati con almeno un esito di inagibilità E e edifici singoli con esito E nei quali siano previsti solo interventi di rafforzamento locale e per gli aggregati con soli edifici con esito B/C e edifici singoli con esito B/C, l'incremento dei soli lavori è determinato nella misura di:
 - $50\text{€}/\text{mq} * \text{SL}$L'incremento ai lavori così determinato è da intendersi come da computarsi in categoria specifica e potrà essere utilizzato per interventi di rafforzamento dei singoli elementi strutturali o, se ammissibile, di adeguamento energetico in misura ulteriore ai limiti degli interventi di tipo B, al limite di convenienza economico di cui all'OPCM 3881 e ai limiti di cui al DCD 44 del 17/02/2021.
- 3 Ai fini della determinazione della superficie coperta lorda si fa riferimento al punto 7, lettera C degli indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'OPCM 3790/2009 e al DCD n.27 del 02/12/2010.
- 4 L'incremento ai lavori di cui ai punti precedenti è ammissibile per le sole pratiche riferite alle parti comuni degli AE o dei condomini o alle pratiche degli edifici singoli. Sono invece escluse le pratiche riferite alle parti esclusive.
- 5 Si aggiungono ISTAT, IVA, oneri e spese tecniche da calcolarsi comunque senza frazionamento.
La ripartizione delle spese tecniche, ai fini del calcolo dei limiti degli interventi di tipo B e del limite di convenienza economico di cui all'OPCM 3881, avviene mediante criteri proporzionali.

Art. 4

Modalità di calcolo dell'incremento per le istanze Scheda Parametrica parte II (L'Aquila)

L'incremento è determinato per le singole istanze in funzione del costo al metro quadro di superficie lorda e prevalenza di superfici non residenziali, facendo riferimento alla seguente tabella:



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

	0%<=%SNR<=25%	25%<=%SNR<=50%	50%<=%SNR<=75%	75%<=%SNR<=100%
0<=Lmi<700	11%	14%	17%	20%
700<=Lmi<1000	8%	11%	14%	17%
1000<=Lmi<1100	5%	8%	11%	14%
1100<=Lmi	2%	5%	8%	11%

dove per

- Lmi si intende il livello medio di indennizzo al metro quadrato di superficie lorda, determinato come rapporto tra il limite massimo concedibile per l'intero aggregato, al netto di maggiorazioni ed indicizzazione dei costi, e la superficie complessiva lorda dell'aggregato o unità minima di intervento o edificio singolo.
- SNR si intende l'incidenza di superficie non residenziale (alla quale risulta già applicato il fattore correttivo di riduzione del 60%) sull'intero aggregato; tale incidenza è determinata come rapporto tra la superficie non residenziale totale e la superficie complessiva totale.

L'aliquota di incremento così determinata si applica al contributo massimo concedibile per lavori di cui all'art.2 del Decreto USRA n.1/2013 e all'art. 2 del Decreto USRA n. 3/2013, comprensivo di maggiorazioni ed indicizzazioni al fine di determinare l'incremento ai lavori spettante.

L'incremento ai lavori così determinato a cui si aggiungono IVA, oneri e spese tecniche da calcolarsi comunque senza frazionamento, potrà essere utilizzato tanto per la progettazione di interventi di riparazione e miglioramento sismico, quanto per interventi di sostituzione edilizia.

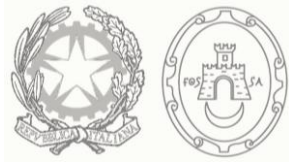
Il ricorso all'incremento di cui alla presente disposizione, esclude l'applicazione combinata del presente articolo e dei punti 1 del Decreto USRA n. 7/2016, così come modificato dal Decreto USRA n. 15/2019.

Art. 5

Modalità di calcolo dell'incremento per le istanze Scheda Parametrica MIC (Cratere)

L'incremento è determinato per le singole istanze in funzione del costo al metro quadro di superficie lorda e prevalenza di superfici non residenziali, facendo riferimento alla seguente tabella:

	0%<=%SNR<=25%	25%<=%SNR<=50%	50%<=%SNR<=75%	75%<=%SNR<=100%
0<=Lmi<700	11%	14%	17%	20%
700<=Lmi<1000	8%	11%	14%	17%
1000<=Lmi<1100	5%	8%	11%	14%
1100<=Lmi	2%	5%	8%	11%



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

dove per

- Lmi si intende il livello medio di indennizzo al metro quadrato di superficie lorda, determinato come rapporto tra il contributo convenzionale per l'intero aggregato, al netto di indicizzazione dei costi, e la superficie complessiva lorda dell'aggregato o unità minima di intervento o edificio singolo.
- SNR si intende l'incidenza di superficie non residenziale (alla quale risulta già applicato il fattore correttivo di riduzione del 60%) sull'intero aggregato; tale incidenza è, determinata come rapporto tra la superficie non residenziale totale e la superficie complessiva totale.

L'aliquota di incremento così determinata si applica al contributo concedibile per lavori di cui all'art.7 comma 1 del Decreto USRC n.1/2014, comprensivo di maggiorazioni ed indicizzazioni al fine di determinare l'incremento ai lavori spettante.

L'incremento ai lavori così determinato, a cui si aggiungono IVA, oneri e spese tecniche da calcolarsi comunque senza frazionamento, è da intendersi come da computarsi in categoria specifica e potrà essere utilizzato tanto per la progettazione di interventi di riparazione e miglioramento sismico, quanto per interventi di sostituzione edilizia in misura ulteriore ai limiti parametrici.

Art. 6

Lavorazioni ammissibili

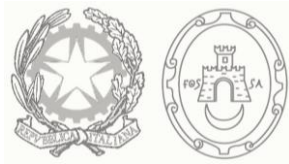
1. Le lavorazioni ammissibili sono le medesime indicate rispettivamente nei Decreti 1/USRA, 3/USRA e Decreto 1/USRC.
2. Non sono ammissibili le opere di miglioria rispetto allo stato preesistente, non configurabili come adeguamento alle norme vigenti per il livello prestazionale esistente alla data del 6 aprile 2009, o che determinino un mutamento di destinazione d'uso e restano pertanto in accollo ai richiedenti, secondo la normativa già in essere.
3. Eventuali ulteriori accolti dovuti al superamento dell'incremento straordinario di cui al presente decreto restano a carico dei beneficiari, secondo la normativa già in essere.

Art. 7

Criteri di revoca del contributo erogato

La concessione dei contributi di cui al presente decreto prevede clausole di revoca, anche parziali, in coerenza con la normativa previgente, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente decreto ovvero in caso di accertamento di surrettizia duplicazione della spesa al solo fine di accedere a contributo ulteriore.

In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 43 del 2013 convertito in legge n. 77 del 2013.



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere**



**Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila**

Art. 8
Disposizioni attuative

1. Al fine di accedere alla misura volta alla copertura delle spese eccedenti e rimaste a carico di cui al presente Decreto, il richiedente invia specifica comunicazione all'ufficio che istruisce la pratica di richiesta di contributo ai danni sisma Abruzzo 2009, nella quale viene dichiarata la sussistenza del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.
2. Al fine di agevolare le operative finalità istruttorie degli utenti e dei preposti Uffici, si dispone l'aggiornamento degli applicativi informatici della scheda parametrica parte II per L'Aquila (scheda PER) e della scheda MIC per il Cratere.
3. Gli Uffici Speciali pubblicano, ognuno sul proprio sito web, le somme effettivamente impegnate a valere sul plafond massimo disponibile, come ripartito all'art. 2, ai fini del monitoraggio della spesa.
4. Ciascuno degli uffici USRA-USRC, successivamente alla pubblicazione del presente decreto, renderà disponibile sul sito istituzionale le necessarie prassi attuative istruttorie e di monitoraggio.
5. Il presente Decreto entra in vigore, comunque, non prima del giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica – B.U.R.A.T.
6. Per le richieste di contributo in istruttoria o da avviare, i soggetti interessati hanno facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui al presente Decreto o alternativamente fruire delle disposizioni di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche a seguito del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, qualora richieste.

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione della Città dell'Aquila**

Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere**

Ing. Raffaello Fico

PROGETTO DI IMPIANTO AGRIVOLTAICO E OPERE DI CONNESSIONE - POTENZA NOMINALE 5.527,20 kWp E POTENZA IN IMMISSIONE 5.000,00 kW

Oggetto: Procedura abilitativa semplificata (P.A.S. - Art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28) per la costruzione ed esercizio IMPIANTO AGRIVOLTAICO CON POTENZA NOMINALE PARI A 5.527,20 kWp e potenza di immissione 5.000,00 kW, e opere di connessione (cod. rintracciabilità 407460054)

La Società MYT RENEWABLES CONNECTION S.R.L., con sede a MILANO (MI) in P.zza Fontana n.6, ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.lgs. 25 novembre 2024 (Testo Unico FER 2024), e ai sensi della Legge Regionale 26 giugno 2012 n.9 e successive modificazioni

RENDE NOTO

- che dovrà realizzare un impianto fotovoltaico del tipo agrivoltaico avanzato connesso alla rete MT, da realizzarsi su strutture metalliche con pali infissi su terreno agricolo e pannelli del tipo inseguitori (tracker) monoassiali nel Comune di Gissi, in Provincia di Chieti (CH), in località Contrada Pianquerceto. La potenzialità elettrica totale dell'impianto agrivoltaico è pari a 5.000,00 Kw in immissione, ottenuta mediante la posa in opera di nr. 7.896 moduli fotovoltaici aventi una potenza nominale cadauno pari a 700Wp. L'area interessata dall'intervento è pari a 8,49 ha all'interno di un lotto di 9,64 ha distinto al Catasto Terreni di detto Comune al Fg. 6, P.lle 199 – 200 - 4011. Sono comprese le opere propedeutiche alla realizzazione dell'impianto ivi compresa le opere necessarie alla connessione quali cabina utente e cabine di campo, cabina di consegna, sistemi di allarme, sistemi di illuminazione e di videosorveglianza;
- che trattandosi di impianto agri-voltaico la coltivazione delle aree oggetto d'intervento resteranno ad indirizzo agricolo con regolare svolgimento delle coltivazioni assieme alla produzione di energia elettrica rinnovabile;
- che dovrà realizzare un nuovo elettrodotto in media tensione 20 kV completamente interrato, tranne che per brevi tratti in corrispondenza dell'attraversamento dei viadotti stradali ove passerà su infrastrutture esistenti;
- che il tracciato dell'impianto di rete per la connessione è indicato sugli elaborati progettuali depositati presso l'Amministrazione Comunale di Gissi e approvato da e-distribuzione S.p.A. codice di rintracciabilità 407460054;
- che le aree interessate dalle opere di connessione ricadono nel Comune di Gissi, in Provincia di Chieti (CH);

- che il tracciato della linea interesserà il Comune di Gissi per una lunghezza complessiva di circa 5.971 metri, sviluppandosi in particolare lungo il lotto di proprietà e lungo la contrada Pianquerceto, contrada Tratturo, contrada Rovelizio, contrada Peschiola, SP150 e SP154;
- che l'elettrodotto da realizzare sarà collegato alla cabina primaria esistente CP Gissi (Foglio 4 – Particella 4095);
- che il tracciato prevede la richiusura sulla cabina esistente CS DJ20.2.180186 Querceto M distinta al Catasto Terreni di detto Comune al Fg. 7, P.lla 4115, per la quale sono stati acquisiti i necessari titoli;
- che la realizzazione dell'elettrodotto è finalizzata alla connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (agrivoltaico), di proprietà della società MYT RENEWABLES CONNECTION S.R.L., alla rete di media tensione di e-distribuzione S.p.A.;
- che la linea di connessione e le opere connesse saranno realizzate dalla società proponente e diverranno parte della rete di distribuzione locale;
- che le principali caratteristiche tecniche dell'opera di connessione sono:
 - lunghezza complessiva: circa 5.971 metri;
 - tensione nominale 20 kV;
 - cavo in alluminio interrato 3*(1*185 mmq).

La PAS, contenente gli elaborati progettuali con la descrizione particolareggiata dell'impianto e del tracciato, è stata protocollata in Comune con invii plurimi tramite PEC (acquisiti ai Prott. N. 10617 del 23.10.2024 e N. 10719 del 25.10.2024), ed è a disposizione di chiunque intenda prenderne visione previa richiesta telematica da presentare all'Ufficio Tecnico del Comune di Gissi (CH).

Il comune di Gissi con nota del 09.07.2025 e protocollo N. 7676 ha inviato a tutti i soggetti coinvolti in conferenza di servizi convocato dal medesimo comune la determina finale con la conclusione della stessa con parere di regolarità tecnica.

Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R.A.T. Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Gissi, 22/07/2025

Firma

Il Legale Rappresentante

Chrysostomos Spyropoulos



Chrysostomos
Spyropoulos
23.07.2025 18:28:22
GMT+02:00



Dipartimento Presidenza della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it